

qualità ecologica, i prodotti caratterizzati da prestazioni migliori sotto questi aspetti. È quindi opportuno stabilire i criteri per il marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «personal computer, notebook e tablet».

- (6) I criteri promuovono altresì la dimensione sociale dello sviluppo sostenibile grazie all'introduzione di requisiti relativi alle condizioni di lavoro presso gli stabilimenti di assemblaggio finale, nell'ottica della dichiarazione di principi tripartita sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del patto mondiale delle Nazioni Unite (Global Compact), dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e degli orientamenti dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali.
- (7) Visto il ciclo dell'innovazione per questo gruppo di prodotti, i criteri rivisti e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero restare in vigore per tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
- (8) Le decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE dovrebbero pertanto essere sostituite dalla presente decisione.
- (9) Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai cui prodotti è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i personal computer e i notebook sulla base dei criteri fissati nelle decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti rivisti.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il gruppo di prodotti «personal computer, notebook e tablet» comprende i computer desktop, i computer desktop integrati, i computer portatili all-in-one, i notebook, i notebook 2-in-1, i tablet, i thin client, le stazioni di lavoro e i server di piccole dimensioni.

2. Ai fini della presente decisione le console di gioco e le cornici fotografiche elettroniche non sono considerate computer.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni specificate nel regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione ⁽¹⁾ e nell'accordo fra gli Stati Uniti e l'Unione europea, di cui al regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, quale modificato dal programma Energy Star v6.1 ⁽³⁾:

1) «computer», un apparecchio che esegue operazioni logiche ed elabora dati e in genere comprende un'unità di elaborazione centrale (CPU) per eseguire tali operazioni, oppure, se non è dotato di CPU, funge da client gateway per un server informatico che agisce da unità di elaborazione di calcolo. Anche se i computer sono in grado di utilizzare dispositivi per l'immissione dei dati, quali tastiera, mouse o touchpad, e di visualizzare le informazioni su uno schermo, tali dispositivi non sono obbligatoriamente commercializzati con il computer;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 617/2013, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma dell'Unione di etichettatura relativa a un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/1402 della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell'Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all'allegato C dell'accordo (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 9).

